



Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N. 11/2021

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE IL PORTO ROMANO DI EGNAZIA PER TUTELA BENI ARCHEOLOGICI SOMMERSI.

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTO: il foglio avente prot. nr. 2612/P del 17/02/2021 del Ministero per i beni culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, con il quale lo stesso ha comunicato la conclusione delle operazioni per il posizionamento delle boe galleggianti che delimitano l'area di vincolo archeologico nella specchio acqueo nei pressi del porto romano di Egnazia, chiedendo, pertanto, l'emanazione di apposita ordinanza di interdizione;

VISTO: il Decreto Direttoriale in data 21 luglio 2010 con il quale il Direttore regionale per i beni culturali ha dichiarato di interesse archeologico l'area demaniale marittima prospiciente la zona di Egnazia, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004;

VISTO: il Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 nr. 42;

VISTO: il nulla osta dell'Ufficio Locale Marittimo di Savelletri trasmesso con foglio prot. nr. 4414 in data 05/03/2021;

CONSIDERATA: la necessità di tutelare i beni archeologici sommersi;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Lo specchio acqueo prospiciente il porto Romano di Egnazia – Comune di Fasano individuato nell'allegato stralcio planimetrico e delimitato dalle 2 (due) boe di segnalamento marittimo posizionate nei punti di coordinate geografiche (WGS84):

- 1) Lat. 40°53'39"N – Long. 017°23'25"E (posizione primo segnalamento)
- 2) Lat. 40°53'9"N – Long. 017°23'60"E (posizione secondo segnalamento)

è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, alla pesca professionale e sportiva con qualsiasi sistema svolto, alle immersioni con l'ausilio di autorespiratore, nonché ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare che possa arrecare danno ai beni archeologici indicati in premessa

Sono esclusi dai suddetti divieti le attività espletate dagli operatori (studiosi, ricercatori e tecnici), dipendenti o autorizzati dalle Amministrazioni competenti in materia di beni culturali e ambientali, finalizzate a ricerca, scavo, studio e rilevazioni.

Sono altresì escluse dai predetti divieti i mezzi della Guardia Costiera e di altre Forze di Polizia che, per attività istituzionali o altre attività direttamente connesse con i lavori di che trattasi, abbiano necessità inderogabile di accedere all'area interessata.

Articolo 2 – Violazioni

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 e seguenti del decreto legislativo n. 171/2005.

Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inserimento nella sezione denominata "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi>.

Brindisi, 05/03/2021

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Fabrizio COKE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 07/03/2005 n.°82
--

